



# Città di Vigevano

## COMANDO POLIZIA LOCALE Segreteria comando

circolare 8/10  
in data venerdì 9 luglio 2010  
risp. alla nota:  
Allegati:

A tutto il personale

sede

OGGETTO: Regolamento di Polizia Urbana- modifiche e regime sanzionatorio

Premesso che le norme del Regolamento di Polizia Urbana concorrono (ossia si applicano assieme) ad analoghe violazioni previste dal codice penale e da altre leggi si comunica che:

-Con la deliberazione n. 33 del 28 giugno 2010 il Consiglio Comunale ha approvato la modifica di alcune norme del vigente Regolamento di Polizia Urbana. In particolare l'art. 17 è stato abrogato in quanto la materia degli artisti da strada sarà disciplinata da apposito regolamento. Il nuovo art. 18 bis precisa, aumentando le sanzioni, un divieto già desumibile dal vigente art. 18 ma che si è reso necessario differenziare per il diverso disvolere di un accampamento di nomadi rispetto alla condotta di turisti e camperisti vari. Il nuovo art. 25 in ottemperanza a quanto previsto dalla L. n.94/2009 sanziona con € 500,00 l'insozzamento e il deturpamento degli spazi pubblici. L'art. 25 bis sanziona più gravemente il danneggiamento dei beni pubblici già previsto nel testo previgente. Il secondo comma dell'art. 42 è stato abrogato in quanto la materia trattata è ora prevista nel novellato art. 69. La rubrica dell'art 45 è stata modificata per renderla più pertinente con il contenuto dell'articolo stesso. Il nuovo art. 45 bis mira invece a colpire un fenomeno che anche a Vigevano nelle calde sere d'estate si sta diffondendo: ossia quello dell'assembramento di persone dinanzi ai pubblici locali che con il chiacchericcio e con rumori molesti possono disturbare il riposo delle persone residenti nella zona. Anche la rubrica dell'art. 61 è stata modificata per renderla più pertinente con il contenuto dell'articolo stesso. Sulla base di quanto previsto in altre realtà si è aumentata la sanzione nel minimo tenendo presente che i comportamenti sanzionati (mestieri di lavavetri-venditori di oggetti vari ai semafori) creano molto disturbo alle persone e alla circolazione stradale. La diffusione del fenomeno dell'accattonaggio nel territorio comunale, spesso praticato in modo ripugnante o vessatorio, simulando deformità o malattie o adoperando altri mezzi fraudolenti per suscitare l'altrui pietà, era stato il motivo per cui si era inserito nel testo del regolamento il divieto di praticare l'attività di mendicizia. Sulla base della convinzione che questo fenomeno possa comportare una grave offesa al pubblico decoro e al libero utilizzo ed alla normale fruizione degli spazi pubblici, nonché all'insorgenza di fenomeni criminali l'art. 62 è stato novellato in modo tale da vietare ogni forma di accattonaggio. L'art. 62 bis è preordinato a colpire comportamenti prodromici al commercio abusivo. Infatti qualche volta l'azione di contrasto delle forze di polizia è compromessa dalla presenza di persone dedite al commercio abusivo che, stazionando per prolungati periodi sulla pubblica via conservando la propria mercanzia in grandi sacchi di plastica, in borsoni o in altri contenitori, fanno intravedere o comunque propongono a voce la stessa ai possibili acquirenti in modo da poterla venderla quando le forze di polizia si allontanano o in modo da accordarsi con gli acquirenti per la consegna e il pagamento in luoghi limitrofi sfuggendo alla vista degli agenti. Appare inoltre evidente che il trasporto e la detenzione della merce nei predetti sacchi e borsoni sono esclusivamente finalizzati alla vendita abusiva. L'art. 67 è stato riscritto nell'intendimento di sanzionare sia l'attività di prostituzione su strada in ogni modo praticata e non solo quando poteva destare

Sigle: pdt

offesa al pubblico pudore sia il cliente all'atto della contrattazione e all'atto della consumazione del rapporto sessuale. Sono state anche inasprite le sanzioni. Il nuovo articolo **67 bis** prevede una serie di disposizioni per contrastare fenomeni legati all'abuso di sostanze alcoliche. In città appare sempre più evidente e diffusa l'assunzione di bevande alcoliche in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Può verificarsi che il consumo dell'alcool possa sfociare in episodi di inciviltà e violenza che favoriscono un generale degrado urbano e sociale. Inoltre il consumo in gruppi frequentemente degrada in schiamazzi, risse e violenze con conseguente molestia e disturbo agli altri fruitori degli spazi pubblici. Inoltre in tali casi vengono abbandonati e frantumati i contenitori anche in vetro con conseguente pericolo specie per i soggetti più deboli quali bambini e anziani. Il primo comma mira prevenire proprio questi fenomeni. Il secondo invece vuole colpire il bivacco, specie di cittadini extracomunitari, nei parchi e sulle panchine dei viali. Anaologamente, fermo restando le sanzioni previste dall'ordinamento statale, l'art. **67 ter** vuole scoraggiare la cattiva abitudine invalsa specie nei giovani, molto spesso in gruppo di far uso di sostanze stupefacenti in quei spazi come le aree a verde limitando la friubilità degli stessi alla collettività. Infine, gli art. **69** e **69 bis** sulla base, anche delle recenti ordinanze del Ministero Sanità, riscrivono le prescrizioni per la circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico e la raccolta delle deiezioni canine.

- Con deliberazione n. 103 del 7 luglio 2010 la Giunta Comunale ha stabilito:

- Di determinare gli importi del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative relative agli illeciti espressamente sotto indicati in deroga a quanto previsto dall'art.16 comma 1 della legge 689/1981.
- Di mantenere quanto previsto dall'art. 16 comma 1, legge 689/81 per la determinazione dell' importo di pagamento in misura ridotta per le violazioni non indicate nella tabella (doppio minimo edittale o un terzo del massimo qualora più favorevole al trasgressore)

Si allega

1. nuove norme
2. Tabella illeciti PMR stabiliti dalla Giunta in deroga alla L. 689/1981

IL COMANDANTE  
Pietro DI TROIA

---

Sigle: pdt

**Articolo 18 bis**  
**DIVIETO PERMANENTE DI SOSTA PER NOMADI**

Fermo restando quanto è previsto all'art.18, in tutto il territorio comunale è vietata permanentemente:

- a) qualsiasi forma di fermata e sosta di nomadi finalizzata al campeggio, anche temporanea effettuata con campers, roulotte o altri mezzi simili;
- b) qualsiasi forma di fermata e sosta di nomadi finalizzata al pernottamento effettuata con campers, roulotte o altri mezzi simili;

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 400,00 a € 500,00.

**Articolo 25**  
**DETURPAMENTO E INSOZZAMENTO DI EDIFICI PUBBLICI O PRIVATI E DELL'ARREDO URBANO**

Chiunque insozza, deturpa, sporca, imbratta con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto o oggetto di arredo urbano è punito con la sanzione amministrativa di € 500,00

Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico e sull'arredo urbano è comunque vietato:

- a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi;
- b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o la segnaletica stradale;
- c) collocare su pali della illuminazione pubblica, alberi o qualsiasi altro manufatto o oggetto di arredo urbano, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose.

Chiunque viola la precedente disposizione è soggetto alla sanzione amministrativa di € 500,00.

**Articolo 25- bis**  
**DANNEGGIAMENTO DI EDIFICI PUBBLICI O PRIVATI E DELL'ARREDO URBANO**

E' vietato danneggiare per negligenza o imprudenza qualsiasi manufatto pubblico e/ privato.

Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico e sull'arredo urbano è vietato spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 400,00 a € 500,00.

**Articolo 42**  
**DETTENZIONE DI CANI O ALTRI ANIMALI NELLE ABITAZIONI**

E' vietata, nel centro abitato del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.

Nel caso sopraddeito, gli agenti di Polizia Locale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo.

Ove la diffida non venga osservata l'animale potrà essere sequestrato ed affidato alle strutture di accoglienza canina.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00.

#### **Articolo 45 VIGILANZA AVVENTORI LOCALI**

I titolari di autorizzazione per pubblici esercizi, circoli privati, spettacoli o trattenimenti pubblici, sale giochi e di pubblico spettacolo hanno l'obbligo di vigilare affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene, alla pubblica decenza, ecc., invitando gli stessi ad attenersi a comportamenti civili e, se del caso, avvertire le forze dell'ordine.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00.

#### **Articolo 45-bis SOSTA DAVANTI AI PUBBLICI ESERCIZI**

Fermo restando quanto previsto dal codice della strada, è vietato sostare o indugiare, in gruppo, sui marciapiedi di fronte ai pubblici esercizi di somministrazione di bevande e alimenti, al di fuori degli spazi autorizzati, in modo da causare intralcio al transito normale degli altri pedoni e/o creare disturbo alla quiete e alla tranquillità pubblica.

Fatta salva l'applicazione di altre norme preordinate al contrasto di illeciti penali e amministrativi, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00.

#### **Articolo 61 RICHIESTE DI DENARO PREVIA OFFERTA DI OGGETTI E/O SERVIZI**

E' vietato nei luoghi soggetti a pubblico passaggio pedonale e veicolare, importunare conducenti di veicoli e pedoni con richieste di denaro anche previa offerta di oggetti e/o servizi.

E' vietato nelle strade cittadine di tutto il territorio comunale, sia sulla carreggiata che fuori di essa, avvicinarsi agli automobilisti, durante talune fasi della circolazione, per offrire attività di pulizia vetri o fari dell'automezzo e aspettarsi, in conseguenza, l'elargizione di denaro.

L'inosservanza della presente disposizione comporta la sanzione accessoria del sequestro delle attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell'attività.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da **€ 400,00 a € 500,00**.

#### **Articolo 62 DIVIETO DI PRATICARE ATTIVITÀ DI MENDICITÀ**

In tutto il territorio del Comune, è fatto divieto di porre in essere forme di accattonaggio, con qualunque modalità, in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico.

E' altresì fatto divieto di porre in essere forme di accattonaggio con impiego di minori, anziani, disabili o simulando disabilità.

Tali divieti riguardano anche le aree di pertinenza dei trasporti pubblici ed i mezzi di pubblico trasporto.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 400,00 a € 500,00.

E' altresì prevista la sanzione accessoria del sequestro cautelare del denaro, provento della violazione, nonché di attrezzature e/o strumenti impiegati nell'attività di accattonaggio, e l'eventuale confisca amministrativa ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 689/81

---

Sigle: pdt

**Articolo 62- bis**  
**TRASPORTO A MANI DI BENI DESTINATI ALLA MESSA IN COMMERCIO**

Fermo restando quanto previsto dalla vigente legislazione regionale in materia di commercio, è vietato il trasporto a mani di beni destinati alla messa in commercio in grandi sacchi di plastica, borsoni (od in altri analoghi contenitori) in tutto il territorio comunale da parte di chi non dimostri che detto trasporto avvenga nell'esercizio legittimo di attività commerciale.

Il predetto trasporto, se accompagnato con la sosta prolungata nello stesso luogo od in aree limitrofe, deve essere considerato come atto direttamente ed immediatamente finalizzato alla vendita su area pubblica in forma itinerante ed in quanto facente parte sostanziale dell'atto di vendita, rientrando nella fattispecie prevista e sanzionata dalla vigente legislazione regionale.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 400,00 a € 500,00.

**Articolo 67**  
**PROSTITUZIONE SU STRADA**

In tutto il territorio comunale è vietato esercitare con qualunque modalità e comportamento, nei luoghi pubblici, spazi aperti o visibili al pubblico, attività di meretricio.

E' fatto divieto di contrattare, di concordare prestazioni sessuali su tutto il territorio comunale con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o, che per il loro atteggiamento, abbigliamento e modalità di approccio manifestino l'intenzione di esercitare prestazioni sessuali.

E' vietato ai conducenti di veicoli, su tutto il territorio comunale, di effettuare fermate, anche di breve durata, di accostarsi, di eseguire manovre pericolose o di intralcio alla circolazione stradale, al fine di richiedere informazioni, contrattare, concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o, che per il loro atteggiamento, abbigliamento e modalità di approccio manifestino l'intenzione di esercitare prestazioni sessuali.

E' fatto divieto di intrattenersi sul demanio pubblico, su spazi aperti al pubblico o visibili al pubblico del territorio comunale, con persone dedite alla prostituzione.

E' vietato porre in essere atti sessuali sul demanio pubblico, su spazi aperti al pubblico o visibili al pubblico del territorio comunale.

Fatta salva l'applicazione delle norme che prevedono illeciti penali, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 400,00 a € 500,00.

**Articolo 67-bis**  
**DIVIETO DI CONSUMO ALCOOL**

E' vietato consumare nonché detenere (a scopo di verosimile immediato consumo), ogni genere di bevanda alcolica e superalcolica in qualsiasi tipo di contenitore in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale allorquando:  
a) si creino condizioni di pericolo derivanti dall'abbandono di qualsivoglia contenitore o dalla loro frantumazione; b) si concretizzino comportamenti incivili, violenti o tali da limitare la piena e serena fruizione degli stessi luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale.

In ogni caso nei parchi pubblici e sulle panchine dei viali è vietato consumare nonché detenere (a scopo di verosimile immediato consumo) singolarmente e/o in gruppo sostanze alcoliche e superalcoliche di qualsiasi tipo in qualsiasi tipo di contenitore.

Sono esclusi dal divieto:

il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche all'interno dei pubblici esercizi e nelle aree autorizzate ed attrezzate alla somministrazione o al consumo di alimenti e bevande; nelle strutture esterne autorizzate (aree destinate a pic-nic, de hors ect) con onere del gestore di raccogliere al termine del consumo i contenitori rimasti eventualmente abbandonati nelle immediate vicinanze del locale;

---

Sigle: pdt

il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche all'interno degli esercizi di vicinato di prodotti di gastronomia ai sensi dell'art. 3 lett. F bis della legge 1.248/2006.

Fatta salva l'applicazione di altre norme preordinate al contrasto di illeciti penali e amministrativi, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 400,00 a € 500,00.

E' altresì prevista la sanzione accessoria del sequestro cautelare delle bevande ai sensi dell'art.13 legge 698/81 e l'eventuale confisca amministrativa ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 689/81.

Il trasgressore è tenuto, altresì, ad asportare eventuali rifiuti abbandonati sul territorio e ad allontanarsi dal luogo.

#### **Articolo 67-ter**

### **DIVIETO DI ACQUISTO E CONSUMO DI SOSTANZE STUPEFACENTI**

E' fatto divieto di acquistare, anche per solo uso personale, sostanze stupefacenti di qualunque tipo in luogo pubblico o in spazi aperti al pubblico del territorio comunale.

E' vietato fare uso, individualmente o in gruppo, di sostanze stupefacenti, in luogo pubblico o spazi aperti al pubblico del territorio comunale.

E' fatto divieto di cedere a qualsiasi titolo, sostanze stupefacenti in luogo pubblico, o spazi aperti al pubblico del territorio comunale.

Fatta salva l'applicazione di altre norme preordinate al contrasto di illeciti penali e amministrativi, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 400,00 a € 500,00.

E' altresì prevista la sanzione accessoria del sequestro cautelare delle sostanze stupefacenti ai sensi dell'art.13 legge 698/81 e l'eventuale confisca amministrativa ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 689/81.

#### **Articolo 69**

### **CIRCOLAZIONE DEI CANI IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO**

È vietato circolare per le vie, piazze e aree pubbliche o aperte al pubblico conducendo cani senza che gli stessi siano assicurati con idoneo guinzaglio. I cani da guardia, dovranno essere tenuti in modo che non possano aggredire o mordere chicchessia.

Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:

- a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dal comune;
- b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
- c.) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
- e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00.

#### **Articolo 69-bis**

### **DEIEZIONI CANINE**

E' vietato condurre cani per le vie, le piazze e le aree pubbliche o aperte al pubblico sprovvisti di idonea attrezzatura per la raccolta degli escrementi (es. paletta e sacchetto o sacchetto monouso).

E' fatto obbligo a coloro che conducono cani per le vie, piazze e aree pubbliche o aperte al pubblico di raccogliere gli escrementi lasciati dagli animali in loro custodia.

---

Sigle: pdt

Chiunque viola la disposizioni del primo comma è soggetto alla sanzione amministrativa da € 80,00 a €500,00.

Chiunque viola la disposizione del secondo comma è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 400,00 a € 500,00.

Allegato 2:

Tabella illeciti e importi pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative

---

Sigle: pdt

Via San Giacomo, 11 27029 Vigevano (PV) partita IVA 00437580186  
telefono 0381 71053 telefax 0381690.219 www.comune.vigevano.pv.it e-mail:

<b>Tipo di Illecito amministrativo</b>	<b>Sanzione edittale</b>	<b>Pagamento in misura ridotta</b>
Articolo 18 bis DIVIETO PERMANENTE DI SOSTA PER NOMADI	Da € 400,00 a € 500,00	€ 400,00
<b>Articolo 25</b> DETURPAMENTO E INSOZZAMENTO DI EDIFICI PUBBLICI O PRIVATI E DELL'ARREDO URBANO	€ 500,00	€ 500,00
<b>Articolo 25- bis</b> DANNEGGIAMENTO DI EDIFICI PUBBLICI O PRIVATI E DELL'ARREDO URBANO	Da € 400,00 a € 500,00	€ 400,00
Articolo 45 VIGILANZA AVVENTORI LOCALI	Da € 80,00 a € 500,00	€ 200,00
Articolo 45-bis SOSTA DAVANTI AI PUBBLICI ESERCIZI	Da € 100,00 a € 500,00	€ 200,00
<b>Articolo 61</b> RICHIESTE DI DENARO PREVIA OFFERTA DI OGGETTI E/O SERVIZI	Da € 400,00 a € 500,00	€400,00

Sigle: pdt



Articolo 62 DIVIETO DI PRATICARE ATTIVITÀ DI MENDICITÀ	Da € 400,00 a € 500,00	€400,00
Articolo 62- bis TRASPORTO A MANI DI BENI DESTINATI ALLA MESSA IN COMMERCIO	Da € 400,00 a € 500,00	€400,00
Articolo 67 PROSTITUZIONE SU STRADA	Da € 400,00 a € 500,00	€400,00
Articolo 67-bis DIVIETO DI CONSUMO ALCOOL	Da € 400,00 a € 500,00	€400,00
Articolo 67-ter DIVIETO DI ACQUISTO E CONSUMO DI SOSTANZE STUPEFACENTI	Da € 400,00 a € 500,00	€400,00
Articolo 69 CIRCOLAZIONE DEI CANI IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO	Da € 80,00 a € 500,00	€200,00
Articolo 69-bis- comma 2 DEIEZIONI CANINE	Da € 400,00 a € 500,00	€400,00

Sigle: pdt